

G.S.I. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L

Società Unipersonale
Società soggetta a direzione e coordinamento del COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

Sede in Corso Garibaldi n. 24 - 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.

VERBALE DI GARA n. 2

Procedura aperta per l'affidamento del Conferimento fornitura di farmaci e parafarmaci per le Farmacie Comunali Martinelli in Villafranca di Verona e Dossobuono (Vr) - CIG 74986902BF Lotto 1 CIG 7498701BD0 Lotto 2 CIG 7498710340 Lotto 3

In data 29/08/2018 alle ore 09:30 presso la sala consiliare del Comune di Villafranca di Verona, Corso Garibaldi n.24, in seduta riservata, si riunisce la Commissione designata composta da Presidente Rag. Corrado Giacomazzi, Commissario Dott. Matteo Cordioli, Commissario - Segretario verbalizzante Rag. Debora Zerminiani, per procedere alla risoluzione delle questioni emerse nella seduta del 10.07.2018 che hanno portato alla sospensione delle valutazioni in ordine all'aggiudicazione dei singoli lotti.

In primo luogo, riguardo alla documentazione amministrativa, la Commissione evidenzia di aver esaminato la questione relativa alla ammissione con riserva della partecipante COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA, e di aver accertato l'assoluta non rilevanza, ai fini della partecipazione, delle condanne dell'amministratore dott. Giombini Mauro; per tale motivo l'assunta riserva viene sciolta in senso positivo e pertanto la ditta COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA entra a pieno titolo a far parte delle ditte partecipanti.

A questo punto la Commissione passa ad esaminare le questioni relative a quanto rilevato nelle offerte economiche, per le quali si esprime nel seguente modo:

- a. Riguardo alle offerte della ditta CEF, in cui la percentuale di sconto era indicata con solo due cifre decimali in luogo delle tre richieste dal punto 15.1 del disciplinare di gara, la Commissione ritiene tale mancanza priva di ogni valenza sostanziale in ordine alla regolarità dell'offerta. Sul punto, infatti, l'omessa indicazione della terza cifra decimale nell'offerta economica deve essere interpretata come pari a zero (sul punto Tar Campania, sez. VIII, sentenza 2 novembre 2016, n. 5030);
- b. Riguardo alle offerte della ditta COMIFAR DISTRIBUZIONE, è stato rilevato che in esse era assente la copia del documento di identità del sottoscrittore dell'offerta. Tale mancanza non ha, a parere di questa Commissione, alcun rilievo in ordine alla regolarità dell'offerta, atteso che essa

non era prevista a pena di esclusione ed in ogni caso, all'interno della documentazione amministrativa era presente, allegata alla dichiarazione di cui al Modello 1, tale fotocopia del documento del legale rappresentante sottoscrittore. Non essendovi pertanto dubbio alcuno che l'offerta provenga dalla partecipante e sia stata sottoscritta dal legale rappresentante, essa deve ritenersi, sotto tale profilo, pienamente valida;

- c. Riguardo alla questione relativa all'indicazione, nelle offerte economiche delle partecipanti, dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali, la Commissione rileva quanto segue.
- La partecipante CEF ha indicato nelle proprie offerte per i lotti a cui ha partecipato, un valore compatibile con l'indicazione dei soli oneri aziendali;
 - La partecipante UNICO ha indicato nelle proprie offerte per i lotti a cui ha partecipato, sia i costi della manodopera che gli oneri aziendali;
 - La partecipante COMIFAR DISTRIBUZIONE ha indicato nelle proprie offerte per i lotti a cui ha partecipato, un valore compatibile con l'indicazione dei soli oneri aziendali;
 - La partecipante UNIFARM ha indicato nelle proprie offerte per i lotti a cui ha partecipato, un valore compatibile con la somma dei costi della manodopera che gli oneri aziendali, senza però distinguerli.

Su tale punto la Commissione rileva come l'indicazione contenuta nel penultimo capoverso del punto 15.1 del disciplinare e nel modello 7 predisposto dalla stazione appaltante per la formulazione dell'offerta economica *“Ai sensi dell' art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica il concorrente deve altresì indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”* debba essere coordinata con il successivo ultimo capoverso del punto 15.1 del disciplinare che testualmente prevede *“La mancata indicazione del ribasso offerto o della stima dei costi della sicurezza di cui al precedente capoverso costituisce causa di esclusione che non può essere sanata attraverso la disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o l'integrazione dell'offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza”*.

Alla luce di ciò è quindi evidente come, secondo la *lex specialis* di gara, la sanzione espulsiva possa essere comminata solo ed esclusivamente quando manchi l'indicazione del ribasso degli oneri della sicurezza, circostanza che nella fattispecie risulta invece adempiuta da tutte le partecipanti.

Questa Commissione aderisce altresì all'orientamento giurisprudenziale, fatto proprio da ultimo dal TAR Campania Napoli, Sez. VIII con la sentenza 6 agosto 2018 n. 5211, secondo cui la mancata indicazione nella propria offerta da parte del concorrente ad una gara d'appalto degli

oneri di sicurezza interni o aziendali, ovvero dei costi della manodopera, non ne consenta l'esclusione automatica, senza il previo soccorso istruttorio, tutte le volte in cui non sussista incertezza sulla congruità dell'offerta stessa, anche con riferimento specifico alla percentuale di incidenza dei citati oneri e costi, ed il bando non preveda espressamente la sanzione dell'esclusione per il caso dell'omessa precisazione dei suddetti costi (cfr. Cons. di Stato sez. III, n. 2554 del 27.4.2018; Tar Campania-Napoli n. 3149 dell'11.5.2018; T.a.r. Campania-Napoli n. 4611 del 3.10.2017; T.a.r. Lazio-Roma, n. 8119 del 20.7.2017; T.a.r. Lombardia-Brescia, n. 912 del 14.7.2017; T.a.r. Sicilia-Palermo, n. 1318 del 15.5.2017).

Alla luce di ciò, del tenore letterale del disciplinare e del contenuto del modulo per la formulazione dell'offerta economica che non prevedeva la scissione di tali voci, la Commissione ritiene, anche in ossequio al principio del favor participationis, per quanto riguarda le offerte delle ditte CEF, COMIFAR DISTRIBUZIONE e UNIFARM, di dare avvio di un sub procedimento di valutazione dell'offerta, anche ai fini della verifica dell'anomalia, per il tramite della procedura di soccorso istruttorio, onde verificare se, ed in che misura, nell'offerta economica presentata, siano comprese le somme a copertura del costo del lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva e alla normativa di settore, richiedendo alle ditte una specificazione formale di una voce già prevista nell'offerta.

Per questo motivo, la Commissione

Dispone

Di attivare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti delle ditte CEF, COMIFAR DISTRIBUZIONE e UNIFARM richiedendo alle stesse di comunicare, a mezzo PEC entro 5 giorni dal ricevimento del presente verbale, il valore dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per ogni singola offerta presentata, riservandosi di comunicare alle ditte partecipanti con idoneo preavviso, agli indirizzi PEC indicati, la data della nuova seduta.


La documentazione verrà conservata, a cura del Presidente, in apposito armadio blindato.

La seduta è conclusa alle ore 10:45.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che steso su 3 (tre) facciate viene confermato e sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal Segretario verbalizzante e dal Commissario di gara.

Il Presidente

Corrado Giacomazzi



Il Commissario - Segretario Verbalizzante

Il Commissario

Matteo Cordoli



Debora Zerminiani

